

Proposta N° 266 / Prot.

Data 15/07/2015



Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Commissario Straordinario

(Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015)

N° 236 del Reg. Data 15/07/2015	OGGETTO :	Lite Lombardo Michele C/Comune di Alcamo dinnanzi il Giudice di Pace di Alcamo (Ord. Ing. N.6) – Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____	NOTE	
	Adottata con i poteri della Giunta Comunale Immediata esecuzione X SI I NO	

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di luglio alle ore 18,10 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Amone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupatì.

Il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. 10/91, propone la seguente proposta di delibera avente ad oggetto: **"Lite Lombardo Michele c/Comune di Alcamo dinnanzi il Giudice di Pace di Alcamo (ord. Ing. n. 6) - Autorizzazione a resistere in giudizio-Nomina Legale"**.

- Visto il ricorso portante il n. di **R.G. 375/15** proposto dal signor Lombardo Michele in qualità di legale rappresentante della società Lombardo Michele & Accardo Anna Maria s.n.c. con sede a Calatafimi – Segesta in Via F. Lentini n. 9, elettivamente domiciliato in Alcamo Via Florio n.6, presso lo studio dell'avv. Liboria Orlando dalla quale è rappresentato e difeso giusto mandato in calce al presente atto, notificato in data 01/06/2015, per l'udienza che sarà tenuta il giorno **20/07/2015** avverso l'**ordinanza di ingiunzione n. 6 del 05/03/2015** notificata il 23/04/2015, per la violazione dell'art. 10 della legge n° 287/91, come modificato dall'art. 64 comma 9° D.Lgs 59/2010, contro il Comune di Alcamo dinnanzi il Giudice di Pace di Alcamo;
- che il signor Lombardo Michele chiede:
- in via preliminare di ordinare la sospensione dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, poiché, sussistendo il requisito del *fumus boni iuris*, appare evidente come la sanzione amministrativa pecuniaria comporterebbe un gravissimo danno tale da determinare l'esistenza del requisito del *periculum in mora*, e giustificare la sospensione dell'ordinanza in attesa dell'esito del giudizio e nel merito dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 6 del 05/03/2015 con vittoria di spese e onorari del giudizio;
- in via istruttoria l'ammissione dei documenti prodotti e allegati al fascicolo e l'ammissione della prova testimoniale, a mezzo dei signori Lombardo Salvatore e Ruisi Vittorio;
- visti gli atti di ufficio e considerato che il predetto ricorso appare infondato sia in fatto che in diritto;
- che appare, pertanto, opportuno costituirsi nel sopra citato giudizio dinnanzi il Giudice di Pace di Alcamo, al fine di tutelare e fare valere le ragioni di questo Ente;
- ritenuto opportuno dover procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda il Comune di Alcamo e che tale nomina può essere conferita all'avvocato di ruolo presso questo Ente, avvocato Giovanna Mistretta e all'avvocato Silvana Maria Calvaruso, conferendo agli stessi, sia unitamente che disgiuntamente, ogni più ampio mandato di legge in ogni fase, stato e grado della lite, con espressa autorizzazione alla chiamata di terzo, alla proposizione di domanda riconvenzionale, all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente, ciò con tutti i poteri di legge e con espressa facoltà di transigere e conciliare, previa autorizzazione, quest'ultima facoltà da sottoporre al vaglio della G.C.;
- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'allegato parere in ordine alla sola regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett.i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente il Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico e dal Dirigente dell'Avvocatura Comunale, e parere contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dr. Giovanni Arnone, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nel ..."

promosso dal signor Lombardo Michele in qualità di legale rappresentante della società Lombardo Michele & Accardo Anna Maria s.n.c. con sede a Calatafimi – Segesta in Via F. Lentini n. 9, elettivamente domiciliato in Alcamo Via Florio n.6, presso lo studio dell'avv. Liboria Orlando dalla quale è rappresentato e difeso, contro il Comune di Alcamo dinnanzi il Giudice di Pace di Alcamo;

2) di nominare legali del Comune di Alcamo l'avvocato Giovanna Mistretta e l'avvocato Silvana Maria Calvaruso, conferendo agli stessi, sia unitamente che disgiuntamente, ogni più ampio mandato di legge in ogni fase, stato e grado della lite, con espressa autorizzazione alla chiamata di terzo, alla proposizione di domanda riconvenzionale, all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente, ciò con tutti i poteri di legge e con espressa facoltà di transigere e conciliare, previa autorizzazione, quest'ultima facoltà da sottoporre al vaglio della G.C.;

3) di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento;

4) di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo;

5) di dare atto che il presente provvedimento dopo il successivo inserimento nella relativa raccolta sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo all'indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n° 22/2008.

Il responsabile del procedimento
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Angela Maria La Monica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**Lite Lombardo Michele c/Comune di Alcamo dinnanzi il Giudice di Pace di Alcamo (ord. Ing. n. 6) - Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina Legale**”.

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
- Visti i pareri resi ai sensi di legge;
- Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “**Lite Lombardo Michele c/Comune di Alcamo dinnanzi il Giudice di Pace di Alcamo (ord. Ing. n. 6) - Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina Legale**”.

CONTESTUALMENTE

- Ravvisata l'urgenza di provvedere ;
- Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione del commissario straordinario con i poteri della Giunta Municipale avente per oggetto "Lite Lombardo Michele c/Comune di Alcamo dinnanzi il Giudice di Pace di Alcamo (ord. Ing. n. 6) - Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina Legale".

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigenti del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico ed Avvocatura Comunale:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 7-7-2015

AVVOCATO
Gina Mistretta

Il Dirigente di Settore
IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Mantiscalchi

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

19 LUG 2015

Il Dirigente di Settore

Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)



Ufficio del Giudice di Pace di Alcamo

N. 375/ R.G.C.

Alcamo li 01/06/2015

Udienza: 20/07/2015

Biglietto di Cancelleria

IL CANCELLIERE

COMUNICA

ai Sigg.:

- 1) AVV. LIBORIA ORLANDO, FAX-0924/504600;
- 2) EDUPE DI MANTO, FAX-0924/507129.
- 3) _____

Vedasi foglio allegato

IL CANCELLIERE
Francesco Benenati



Ufficio del Giudice di Pace di Alcamo

Ricorso avverso ordinanza/ingiunzione ex l. 689/1981

Per la società Lombardo Michele & Accardo Anna Maria s.n.c., P.IVA 01605540812, con sede in Calatafimi-Segesta alla Via F.sco Lentini n.9, in persona del legale rappresentante sig. Lombardo Michele nato ad Erice il 26.5.1971, elettivamente domiciliata in Alcamo alla Via Florio n.6, presso lo studio dell'avv. Liboria Orlando (c.f. RLN LBR 54A65 A176W) dalla quale è rappresentata e difesa giusto mandato a margine del presente atto. Si dichiara di volere ricevere le comunicazioni a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo pec liboria.orlando@avvocatitrapani.legalmail.it ovvero al numero di fax 0924/504600.

contro

Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede nel Palazzo di Città, sito in Alcamo alla Piazza Ciullo n.1;

vista

l'ordinanza/ingiunzione n.6, emessa dal Comune di Alcamo settore servizi al cittadino e sviluppo economico, datata 5 marzo 2015 e notificata in data 23 aprile 2015, con la quale veniva ordinato e ingiunto alla società Lombardo Michele & Accardo Anna Maria s.n.c., di pagare, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, la somma di € 5.000,00 (cinquemila) oltre a spese di notifica e procedimento per € 7,18, quale " *sanzione amministrativa per le violazioni in materia di regolamenti comunali, ordinanze e altre norme di legge* ".

La società Lombardo Michele & Accardo Anna Maria s.n.c.

RICORRE

al codesto On.le Giudice affinché dichiari che l'ordinanza/ingiunzione è nulla e priva di effetti giuridici per le sotto indicate motivazioni.

Tale ordinanza [alleg.n. 1] veniva emessa a seguito di (controllo amministrativo effettuato il 11.2.2013, per la violazione dell'art.10 della Legge 287/91, come modificato dall'art.64, co 9, del D.lgs 59/2010, perché si assumeva che la società ricorrente somministrasse al pubblico alimenti e bevande, all'interno dell'immobile sito in Alcamo alla Via Spirito santo n.57, privo di autorizzazione sanitaria, in assenza dell'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 64 sopra indicato.

Avverso il suddetto verbale la società ricorrente presentava, in data 26.4.2013, memoria difensiva con la quale il sig. Lombardo Michele, nella spiegata qualità di legale rappresentante, contestava la legittimità del suddetto verbale e ne chiedeva l'annullamento deducendo quanto segue:

Il sig. Lombardo Salvatore, nato a Calatafimi il giorno 11.3.1966, e il sig. Ruisi Vittorio, nato ad Alcamo il 4.8.1958, in coincidenza con il Carnevale, avevano organizzato una festa da ballo per le loro famiglie e per gli amici presso un locale sito in Alcamo alla Via Spirito Santo n.57. La serata era stata organizzata dai signori Lombardo Salvatore e Ruisi Vittorio i quali avevano avuto concesso in comodato gratuito l'uso del locale da parte del sig. Catania Antonino.

La "Lombardo Michele & Accardo Anna Maria s.n.c." aveva avuto commissionato dai signori Lombardo Salvatore e Ruisi Vittorio, la fornitura di alimenti (panini e altro) che veniva consegnata direttamente nel locale dagli stessi indicato. Nessuna attività di alcun genere è mai stata svolta dalla so-

cietà nei locali di Via Spirito Santo né, conseguentemente, alcuna licenza avrebbe dovuto essere richiesta dalla stessa.

Malgrado l'audizione personale del sig. Lombardo Michele, il quale specificava le circostanze già contenute nello scritto difensivo, la Polizia Municipale di Alcamo ribadiva la sussistenza della contestazione di cui al verbale 7/2013 e, il Comune riteneva di non accogliere le doglianze esposte dalla società ricorrente e, ravvisando sufficienti elementi per la sussistenza della violazione, determinava l'ammontare della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria in € 5.000,00, pari al doppio del minimo ai sensi e per gli effetti dell'art.16 legge 689/81, e ne ingiungeva il pagamento nei termini sopra indicati.

La sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Comune di Alcamo è pertanto illegittima e tale deve essere dichiarata da codesto On.le Giudice, con qualsivoglia motivazione.

Infatti come emerge chiaramente dagli scritti difensivi [alleg. n.2] presentati al Comune di Alcamo, la società ricorrente è totalmente estranea ai fatti contestati e si è limitata a fornire gli alimenti che le erano state commissionate dagli organizzatori.

Per quanto sopra

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice di Pace voglia

In via preliminare

ordinare la sospensione dell'impugnata ordinanza/ingiunzione, poiché, sussistendo il requisito del *fumus boni iuris*, appare evidente come la sanzione amministrativa pecuniaria comporterebbe un gravissimo danno tale da de-

terminare l'esistenza del requisito del *periculum in mora*, e giustificare la
sospensione dell'ordinanza in attesa dell'esito del giudizio

1)

2)

e, nel merito,

3)

dichiarare la nullità dell'ordinanza/ingiunzione n.6 del 5.3.2015 emessa dal
Comune di Alcamo settore servizi al cittadino e sviluppo economico.

4)

5)

Con vittoria di spese e onorari del giudizio.

A

In via Istruttoria

Chiede l'ammissione dei documenti prodotti e allegati al fascicolo
e l'ammissione della prova testimoniale, a mezzo dei signori Lombardo sal-
vatore e Ruisi Vittorio per dichiarare:

1) vero è che il giorno 11.2.2013 ho organizzato, assieme ad altri, una festa
da ballo nel locale sito in Alcamo alla Via Spirito Santo n.57;

2) vero è che la società Lombardo Michele & Accardo Anna Maria s.n.c.,
nonché il sig. Lombardo Michele, non erano tra gli organizzatori;

3) vero è che per la festa da ballo abbiamo pagato i relativi oneri alla società
SLAE e che in occasione del pagamento il responsabile di tale società, sig.
Reale Salvatore, intestava la fattura alla società Lombardo Michele & Ac-
cardo Anna Maria s.n.c.;

4) vero è che il pagamento dei relativi oneri è stato effettuato da Lombardo
Salvatore e Ruisi Vittorio con danaro proprio;

5) vero è che il sig. Lombardo Michele era imputato in un processo penale
RGN 13/000851 dinanzi al Tribunale di Trapani;


Si dichiara che il valore del presente procedimento, ai fini del pagamento
del contributo unificato, è pari a € 5.007,18.

Si allega:

- 1) ordinanza/ingiunzione datata 23.4.2015
- 2) verbale di contestazione n.7/2013
- 3) contratto di comodato;
- 4) scritti difensivi;
- 5) decreto di citazione diretta a giudizio.

Alcamo, li 19.5.2015

Avv. Liboria Orlando



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Depositato in cancelleria

Oggi, _____

~~20~~ MAG 2015

IL CANCELLIERE

Francesca Vultaggio



Studio Legale Avv. Liboria Orlando
via Florio, 6
91011 - Alcamo (TP)
tel. e fax 0924/504600 - pec liboria.orlando@avvocatitrapani.legalmail.it

Procura alle liti

Il sottoscritto Lombardo Michele nato a Erice il 26.5.1971 e residente a Calatafimi-Segesta, nella qualità di legale rappresentante della società Lombardo Michele & Accardo Anna Maria s.n.c., con sede in Calatafimi alla Via F.sco Lentini n.9, P.IVA 01605540812


DELEGA

a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio nel ricorso per opposizione a ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Alcamo, e in tutte le fasi successive, comprese quelle di esecuzione, opposizione e appello, l'avv. Liboria Orlando del foro di Trapani, conferendo alla stessa ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, conciliare, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia e farsi sostituire, nonché ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato testé conferito, dichiarando sin d'ora rato e valido il suo operato.

Dichiara di eleggere domicilio in Alcamo alla Via Florio n.6, presso lo studio dell'Avv. Liboria Orlando.


Dichiara di essere stato informato della facoltà di esperire il procedimento di mediazione e dei benefici fiscali ad esso connessi.

Dà altresì atto di avere ricevuto l'informativa di cui al d.lgs. 196/2003 e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.



Vera e autentica la superiore sottoscrizione.

Avv. Liboria Orlando





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
ALCAMO

R.G. n° 375/2015

DECRETO

IL GIUDICE DI PACE

letto il ricorso depositato da **LOMBARDO MICHELE & ACCARDO ANNA MARIA S.N.C.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 6 del 05.03.2015, emessa dal Comune di Alcamo e notificata il 23.04.2015;
visti gli artt.6 D.lgs. 01.09.2011, n. 150 e 415 c.p.c.;

F I S S A

udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé per il giorno **20 LUGLIO 2015** ore 09,00, nei locali di sue ordinarie sedute;

ORDINA

al **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del Sindaco in carica di depositare – in duplice copia – in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;

DISPONE

che all'udienza fissata, sentite le parti, si procederà sull'istanza di sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio impugnato, in conformità al disposto di cui all'art. 5, comma primo, d.lgs. 01.09.2005, n. 150;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'opponente ed all'amministrazione opposta.

Alcamo, il 29.05.2015.

Il Giudice di Pace
(Dott. Paola Tesoriere)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ALCAMO

Depositato in cancelleria

Oggi, _____

30 MAG, 2015



IL CANCELLIERE

Francesco Beninati



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI
3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
E SVILUPPO ECONOMICO
Ufficio Depenalizzazione



ORDINANZA DI INGIUNZIONE N° 6 DEL 5 MAR 2015

IL DIRIGENTE

- VISTO** il verbale di illecito amministrativo n° 7/2013 del 21/02/2013 notificato il 27/03/2013 emesso dal Corpo di Polizia Municipale di Alcamo a carico del Signor **LOMBARDO MICHELE**, nato a Erice il 26/05/1971 e residente a Calatafimi (TP) nella Via F. Lentini n° 7, in qualità di L.R. della ditta "LOMBARDO MICHELE & ACCARDO ANNA MARIA SNC" che gestisce il pubblico esercizio denominato "EGESTA MARE" sito in Castellammare del Golfo nella via Fiume nr 3/5 e in Piazza Petrolo snc denominato "AL MADARIG" a seguito di accertamento effettuato l' 11/02/2013 presso un immobile di proprietà di Catania Antonino sito in Alcamo nella via Spirito Santo nr 57, per la **violazione dell'art. 10 della legge n° 287/91**, come modificato dall'art. 64 c 9° D.Lgs 59/2010, (esercitava l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'interno di un immobile, privo di autorizzazione sanitaria, in assenza dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell'art. 64 D.Lgs 59/2010 e s.m.i.);
- ACCERTATO** che nel verbale di notificazione per la norma violata è stata determinata a carico del trasgressore la sanzione amministrativa di € 5.000,00 pari al doppio del minimo, ai sensi dell'art. 16 legge 689/81 (pagamento in misura ridotta);
- RILEVATO** che sono stati rispettati i termini e le formalità delle contestazioni o notificazioni e che è inutilmente scaduto il termine per l'estinzione dell'obbligazione con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24/11/1981 N° 689;
- VISTA** la nota prot. 12104/181/P.M. del 28/02/2013 del Corpo di Polizia Municipale di Alcamo avente ad oggetto controlli amministrativi congiunti con Commissariato di Pubblica Sicurezza dell'11/02/2013 in occasione della festa di Carnevale 2013 che espone quanto accertato presso i locali dell'immobile sito nella Via Spirito Santo n. 57; In detti locali era in atto una festa di carnevale denominata "Carnevale 2013- Live Music Edizione Straordinaria" organizzata dal Sig. Lombardo Michele, nato ad Erice il 26/05/1971 e residente a Calatafimi nella Via F. Lentini nr.7, legale rappresentante della società "Lombardo Michele & Accardo Anna Maria S.N.C." che esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande tipo "A" Ristorante Pizzeria con sedi d'esercizio in C/Mare del Golfo in Via Fiume n. 3/5 ristorante "Egesta Mare" e in Piazza Petrolo snc ristorante "Al Madarig". Nei locali, arredati da tavolini con sedie e dei tavoli venivano serviti alimenti e bevande anche alcoliche, ed erano presenti all'incirca n. 150 persone. Ottenuta la presenza del sig. Lombardo Salvatore, nato a Calatafimi il 11/03/1966 ed ivi residente nella via Lentini n. 9. in qualità di fratello dell'organizzatore, lo stesso alla richiesta di documentazione amministrativa relativa alla manifestazione esibiva: Ricevuta SIAE dal 09/02/2013 al 11/02/2013 corredata da fatture n. 275 e 276 dell'8/02/2013; un

alimenti e bevande tipo "B" Bar per i locali di che trattasi ma, entrambi i modelli, privi di timbro e numero di protocollo di presentazione al Comune di Alcamo e/o all'ASP; lo stesso non era in possesso di licenza Utif, di Agibilità dei locali né tantomeno di autorizzazione rilasciata dall'autorità di P.S. . Si accertava che, all'ingresso, veniva fatto pagare un biglietto-invito di euro 12.00 a persona, acquisito agli atti. Al momento del controllo si accertava la presenza di alcune persone che suonavano;

ERTATO che sono stati presentati scritti difensivi e documenti acquisiti con nota prot. gen. 23074 del 26/04/2013 e che è stata chiesta l'audizione personale, ex art.18 c. 1° Legge 689/81;

MINATA la memoria difensiva del 26/04/2013 con la quale il signor Lombardo Michele contesta la legittimità del verbale di cui sopra e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: "Il sig. Lombardo Salvatore (fratello del ricorrente e dipendente della società), nato a Calatafimi il giorno 11/03/1966, e il sig. Ruisi Vittorio, nato ad Alcamo il 04/08/1958, in coincidenza con il Carnevale, hanno organizzato delle feste da ballo per le loro famiglie e per gli amici presso un locale sito in Alcamo alla Via Spirito Santo n.57. L'organizzazione della serata da parte di soggetti diversi dalla società istante emerge chiaramente dalla circostanza che il locale di Via Spirito Santo era stato concesso in comodato, dal proprietario dell'immobile, ai signori Lombardo Salvatore e Ruisi Vittorio e di tale circostanza era stata messa a conoscenza l'Autorità di Pubblica Sicurezza. La "Lombardo Michele & Accardo Anna Maria s.n.c." aveva avuto commissionato dai signori Lombardo Salvatore e Ruisi Vittorio, la fornitura di alimenti (panini e altro) e bevande, che veniva consegnata direttamente nel locale dagli stessi indicato. Nessuna attività di alcun genere è mai stata svolta dalla società nei locali di Via Spirito Santo né, conseguentemente, alcuna autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta dalla stessa; La violazione contestata, pertanto, non è applicabile al caso di specie in quanto l'art. 64 del D.Lgs. 59/2010, al n. 7 espressamente prevede " il comma 6 dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991 n. 287 è sostituito dal seguente "6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande: a) al domicilio del consumatore".

VISTA la nota prot. Div. II^ cat. 2.2/13/CST del 01/10/2013 prot. gen. 52818 del 17/10/2013 del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo - controdeduzioni in merito agli scritti difensivi presentati dal Sig. Lombardo Michele - che recita: nel corso dell'accertamento effettuato unitamente a personale del locale Corpo di Polizia Municipale, si accertava che, all'interno di un locale commerciale ubicato in Via Spirito Santo al civ. 57, era in corso una serata danzante con somministrazione di alimenti e bevande, denominata "Carnevale 2013-Live Music Edizione Straordinaria", con la presenza di circa 150 avventori. Il locale era arredato da tavolini e sedie e venivano serviti alimenti e bevande alcoliche e non. Sulla base della documentazione esibita, si appurava che la festa era organizzata da tale Lombardo Michele e contestualmente si appurava che l'ingresso all'interno del locale era subordinato al pagamento di un biglietto, di cui è stata acquisita copia, il cui importo, era di € 12,00. Benchè, tra la documentazione acquisita, era presente un contratto di comodato ad uso gratuito, stipulato tra il proprietario dell'immobile, ove era in corso la festa, ed i Sigg.ri Lombardo Salvatore nato a Calatafimi l' 11/03/1966, fratello dell'odierno ricorrente, nonché dipendente della società di cui il Lombardo Michele risulta essere legale rappresentante, e il Sig. Ruisi Vittorio nato ad Alcamo il 04/08/1958, si è già riferito come, analizzando il prefato contratto, sia emerso come il Sig. Catania Antonino, nella qualità di proprietario dell'immobile, avesse concesso in comodato d'uso gratuito, con scrittura privata datata 02/02/2013 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate, l'immobile in argomento per la durata di giorni 16 a partire dal 02/02/2013. Quanto sopra descritto però, non avvalorava le giustificazioni addotte dall'odierno ricorrente, ma stabilisce solamente che, il Sig. Lombardo Salvatore e il Sig. Ruisi Vittorio avevano avuto la disponibilità dell'immobile per organizzare delle feste durante il periodo carnevalesco. Invero, l'unico documento

della S.I.A.E. ove, a differenza di quanto dichiarato dal Lombardo Michele, non si evince che a richiedere il permesso siano stati i Sigg.ri Lombardo Salvatore e Ruisi Vittorio, atteso che la firma apposta in calce al permesso risulta illeggibile, ma ove emerge che l'organizzatore della serata si identificava nella persona giuridica di "EGESTA MARE SNC" con legale rappresentante Lombardo Michele, in oggetto generalizzato. Vieppiù, nella nota integrativa prodotta dal Sig. Lombardo Michele, questi riferisce che i biglietti stampati per la serata, erano degli inviti da esibire all'ingresso al fine di evitare che avventori, non invitati alla festa definita dal ricorrente "privata", potessero avere accesso ai locali; tali dichiarazioni non trovano, però, riscontro in quanto emerge nel contratto SIAE, ove nelle modalità di ammissione del pubblico alla serata, si precisa che si trattava di una serata con: "INGRESSO A PAGAMENTO COMP DI CENA EURO 12,00 INTERO RIDOTTO EURO 6". Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene dovere confermare quanto già riferito nelle precedenti controdeduzioni, ritenendo che i chiarimenti presentati dal Sig. Lombardo Michele risultano essere pretestuosi, e pertanto, si ritiene che il gravame proposto debba essere rigettato in quanto privo di fondamento

VISTO il verbale di audizione personale reso il 15/10/2013 nel quale il Sig. Lombardo Michele dichiara che: ad integrazione delle motivazioni prodotte in sede di ricorso, con nota prot. 23072 del 26/04/13, in sede di audizione produce una nota integrativa che al presente verbale si allega. Lo stesso ribadisce inoltre che gli organizzatori erano Lombardo Salvatore e Ruisi Vittorio come effettivamente emerge da tutti i documenti presentati (SIAE, contratto d'affitto). Pertanto chiede l'annullamento del verbale di cui sopra;

VISTA la nota prot. 11223/494P.M. del 23/05/2014 del Corpo di Polizia Municipale di Alcamo - chiarimenti in relazione agli scritti difensivi e al verbale di audizione - relativi al verbale n. 7/2013 del 21/02/2013 la quale ribadisce e precisa che in data 11/02/2013 presso i locali di un immobile ubicato in Alcamo nella via Spirito Santo civ. 57, alla presenza del sig. Lombardo Michele e del fratello Lombardo Salvatore, i verbalizzanti accertavano che la ditta sopra detta effettuava l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al banco, in assenza dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell'art. 64 D.Lgs 59/2010;

SAMINATA la documentazione agli atti dell'ufficio;
ITENUTO che non sussistono le ragioni per reputare fondati i motivi di doglianza presentati dal trasgressore, in quanto nel caso di specie si ravvisano sufficienti elementi che concretizzano la violazione dell'art. 10 della legge n° 287/91, come modificato dall'art. 64 c 9° D.Lgs 59/2010, atteso che al momento dell'accertamento, effettuato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo unitamente a personale del locale Corpo di Polizia Municipale, si rilevava che, all'interno del locale commerciale ubicato in Via Spirito Santo al civ. 57, era in corso una serata danzante con somministrazione di alimenti e bevande, denominata "Carnevale 2013-Live Music Edizione Straordinaria", con la presenza di circa 150 avventori con ingresso subordinato al pagamento di un biglietto, il cui importo era di € 12,00, senza essere munito della necessaria autorizzazione comunale, e l'unico documento effettivamente esibito e valido relativo alla serata oggetto del controllo, è la ricevuta della S.I.A.E. ove, a differenza di quanto dichiarato dal sig. Lombardo Michele, non si evince che a richiedere il permesso siano stati i Sigg.ri Lombardo Salvatore e Ruisi Vittorio, ma ove emerge che l'organizzatore della serata si identificava nella persona giuridica di "EGESTA MARE SNC" con legale rappresentante Lombardo Michele;

ITENUTO pertanto di dover procedere alla determinazione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;

VISTA la Legge 24/11/1981 N°689;

VISTA la Legge 287/91;

VISTO il D.Lgs 59/2010;

ORDINA

Per quanto in preambolo descritto, irrogare al trasgressore sopra generalizzato la sanzione amministrativa di € 5.000,00 pari al doppio del minimo, ai sensi dell'art. 16 legge 689/81 (pagamento in misura ridotta); per la violazione sopra descritta oltre le spese di notifica.

INGIUNGE

Al predetto Signor **LOMBARDO MICHELE**, nato a Erice il 26/05/1971 e residente a Calatafimi (TP) nella Via F.Lentini n° 7, in qualità di L.R. della ditta "LOMBARDO & ACCARDO SNC" con sede in Castellammare del Golfo nella via Fiume nr 3/5, di versare la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento in c.c.p. n° 262915, oppure mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie "Postali" IT 71Z0760116400000000262915, altresì, coordinate bancarie "UniCredit s.p.a." IT 31P 0200881782000300683847, intestato al Comune di Alcamo precisando nella causale: Settore Sviluppo Economico, numero e data dell'ordinanza-ingiunzione e l'indicazione che la somma versata dovrà essere introitata al capitolo 1390/30 << Sanzioni amministrative per le violazioni in materia di Regolamenti comunali, Ordinanze e altre norme di legge >> del bilancio comunale dell'esercizio in corso e, successivamente consegnare/inviare copia dell'avvenuto pagamento presso il Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico, ufficio **Depenalizzazione**, del Comune di Alcamo sito in Via Pia Opera Pastore N° 63/A.

A richiesta dell'interessato, il pagamento della somma complessiva potrà essere rateizzato ai sensi dell'art. 26 Legge 689/81.

Nel caso di mancato pagamento, si procederà all'applicazione del procedimento di riscossione di cui all'art. 27 della legge n° 689/81.

Si dà notizia che avverso l'ordinanza-ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, può essere proposta opposizione davanti al **Giudice di Pace di Alcamo** entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto.

DI INGIUNGERE

Al signor Lombardo Michele, altresì, di procedere al versamento della somma di € 7,18 per spese di notifica mediante versamento sul conto corrente postale n° 262915 intestato al Comune di Alcamo indicando come causale "spese di notifica ordinanza-ingiunzione n. _____ del _____ emesso dal 3° Settore Servizi al Cittadino".

L'Ufficio messi del Comune di **CASTELLAMMARE DEL GOLFO** è incaricato della notifica.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Angela Maria La Monica

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Mancusi

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2015 addì VENTISEI del mese di APRILE
in C/mare del Golfo, io sottoscritto messo Comunale
ho notificato ho dato copia del presente atto al
Sig. LOMBARDO MICHELE consegnandolo
a mani di ALLESTI
identificato a mezzo C.P.
nella qualità di
per legge e scienza a tutti gli effetti
C/mare del Golfo, li 23-05-2015

RICAVATI

Letto approvato e sottoscritto _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Arnone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 19/07/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/07/2015

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati